

CONTRATTO DI CONVEZIONI

TRA L'ENTE E L'OFFERENTE LA CONVEZIONI

PER SERVIZI E FORNITURE A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALL'EPAP CON SEDE IN ROMA VIA VICENZA 7

Indice dei contenuti

Art. 1 - DEFINIZIONI	pag 2
Art. 2 – OGGETTO -TIPOLOGIA DELL'ACCORDO	pag 2
Art. 3 - CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETÀ PROPONENTE	pag 3
Art. 4 - CLAUSOLA MIGLIOR OFFERTA	pag 3
Art. 5 - EVENTUALI MODIFICHE	pag 3
Art. 6 - MODALITÀ DI ADESIONE ALL'OFFERTA	pag 3
Art. 7 - ULTERIORI IMPEGNI DEL PROPONENTE	pag 3
Art. 8 - UTILIZZO DEL LOGO	pag 4
Art. 9 - VERIFICHE	pag 4
Art. 10 - CLAUSOLA DI RECESSO E RISOLUZIONE	pag 4
Art. 11 - RECESSO, DURATA ED ESCLUSIVA	pag 4
Art. 12 - RISERVATEZZA	pag 4
Art. 13 – DATI PERSONALI -	pag 5
Art. 14 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	pag 5
Art. 15 - COMUNICAZIONI	pag 6

Allegati:

“A” = Disciplinare di Offerta Convezione;

“B” = Istanza di Convenzione....;

“C” = Informativa per la privacy ai sensi dell'articolo 13 del regolamento ue n. 2016/679;

“D” = Dichiarazione di presa visione e di accettazione del codice etico e modello organizzativo d.lgs 231/2001”;

“E” = DGUE;

“F” = Documento di sintesi per ogni servizio e/o bene offerto in convezione;

“G” = Estratto del proprio listino prezzi pubblicato e pubblicizzato sul mercato libero individuante il valore economico di ogni servizio/bene offerto in convezione.

CONVENZIONE

TRA:

EPAP – Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, con sede legale in Roma, Via Vicenza 7 - C.A.P. 00185), cod. fiscale n. 97149120582, qui di seguito denominata "Ente", nella persona del Presidente del CdA, Dott. Stefano Poeta

E:

.....con sede sociale e direzione generale in,, codice fiscale e partita IVA, aderente al, di seguito denominata "Società proponente" - nella persona, nella sua qualità di, che agisce in virtù dei poteri conferitegli

Art. 1 - Definizioni

Sono definiti:

"Ente" l'EPAP – Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale;

"Proponente" l' Operatore Economico che propone la convenzione all'EPAP;

"Parti", EPAP e il Proponente la Società proponente;

"Convenzione" l'insieme dei benefici riservati agli iscritti all'Ente da parte del Proponente;

"Beneficiari/Beneficiario": gli iscritti alla Ente;

"Accordo/Protocollo/Contratto" l'insieme composto dal presente documento, sottoscritto dalle parti, nonché i documenti della "Procedura di Convezione" quali a titolo esaustivo: il "Disciplinare di Offerta Convezione", la "Istanza di Convenzione....", modello di "Informativa per la privacy ai sensi dell'articolo 13 del regolamento ue n. 2016/679", modello "Dichiarazione di presa visione e di accettazione del codice etico e modello organizzativo d.lgs 231/2001", modello "Autodichiarazione ex art. 80 D.lgs 50/2016, modello "Documento di sintesi per ogni servizio e/o bene offerto in convezione (in formato pubblicabile)".

Art. 2 - Oggetto

Con il presente accordo convenzionale le Parti intendono regolare un rapporto avente natura di accordo quadro con il quale vengono stabilite tutte le condizioni per consentire agli Iscritti di accedere alle forniture e i servizi messi a disposizioni dal Proponente, senza oneri economici di alcun genere, né diretti né indiretti, per la Ente.

Art. 3 – Caratteristiche organizzative della Società proponente

Il Proponente si impegna a prestare i servizi/beni offerti a tutti gli iscritti dell'Ente attraverso la propria struttura ovvero avvalendosi, sotto la propria esclusiva responsabilità di fornitori e collaboratori, senza oneri per l'Ente.

Art. 4 - Clausola miglior offerta

Il Proponente si impegna ad applicare ai Beneficiari condizioni economiche non peggiori rispetto alle condizioni più convenienti praticate sul mercato per analoghi servizi/forniture, con impegno ad adeguare le condizioni previste in Convenzione a quelle migliori successivamente applicate in altri contesti analoghi, entro un termine di tre mesi dalla data di rilevazione.

Art. 5 - Eventuali modifiche

Qualora nel corso della durata dell'accordo dovessero intervenire variazioni rispetto all'offerta presentata dalla Società come approvata, questa variazione dovrà essere comunicata dalla Società all'Ente con almeno tre mesi di anticipo.

In caso di mancato accordo sulle proposte di modifica, l'Ente avrà facoltà di recedere dall'accordo.

Art. 6 – Modalità di adesione all'offerta

Per fruire dell'offerta, i Beneficiari, potranno sottoscrivere il relativo contratto individuale e/o ordine ed avere accesso alle maggior agevolazioni previste dalla Convenzione attività previa presentazione di apposita documentazione attestante l'iscrizione alla Ente;

Nei casi in cui la natura dell'accordo stipulato con i Beneficiari in base alla Convenzione comporti una durata del vincolo contrattuale maggiore rispetto alla durata della Convenzione stessa, resteranno valide ed efficaci fra la Società proponente ed il Beneficiario le originarie condizioni contrattuali, anche se la durata della prestazione eccede il detto termine...

Art. 7 – Ulteriori impegni del Proponente

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla convenzione il Proponente:

- fornirà, riguardo all'oggetto del presente accordo, assistenza di customer care all'Ente ed ai Beneficiari;
- la facoltà di effettuare, ad esclusiva propria cura e spese, attività di promozione e comunicazione delle offerte e dei servizi a favore dei Beneficiari.

Il Proponente si impegna a non promuovere campagne di pubblicità e di adesione a servizi e forniture ulteriori e anche parzialmente diversi da quelli oggetto della convenzione, salvo che non si impegni ad applicare condizioni migliorative obiettivamente riscontrabili ed omogenee a quelle per i servizi/prodotti in convenzione.

Il Proponente collaborerà fattivamente prestando adeguata collaborazione all'Ente affinché possa procedere a pubblicare la convenzione sul proprio sito istituzionale.

Il Proponente si impegna a partecipare ad incontri divulgativi, manifestazioni, convegni e/o congressi organizzati dall'Ente al fine di presentare e promuovere, a propria cura e spese, i servizi oggetto del presente accordo a favore dei beneficiari.

Art. 8 - Utilizzo del logo

Le parti si impegnano rispettivamente a non utilizzare il logo dell'altra parte salvo che previo eventuale accordo. In ogni caso Ente è autorizzato fin da ora ad utilizzare il logo dell'Operatore economico per dare evidenza della stipula della convenzione.

Art. 9 – Verifiche

L'Ente e Il Proponente concordano di istituire dei momenti di verifica dei dati relativi alle adesioni, alle soluzioni delle anomalie relative all'offerta, al fine di consentire un monitoraggio costante del favore incontrato dal presente accordo.

Il Proponente si obbliga a rispondere tempestivamente entro e non oltre 5gg alle eventuali segnalazioni e richieste di chiarimenti proposte dall'Ente circa inadempimenti e criticità afferenti la convezione.

Il Proponente si obbliga a comunicare con cadenza semestrale all'Ente i dati relativi ad eventuali contestazioni e segnalazioni di disservizio presentate dai beneficiari.

Art. 10 - Clausola di Recesso e Risoluzione

L'Ente si riserva di recedere dalla convezione in ogni momento senza che ciò possa costituire causa, titolo o ragione di diritto a risarcimento e/o indennizzo della Società.

Costituisce giusta causa di recesso la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

Costituisce grave inadempimento ai fini della risoluzione della convezione la violazione da parte del Convenzionato degli obblighi di cui all'art. 2.2 e 3.1 della c.d. "Procedura della gestione della Convezione".

Art. 11 – Recesso, durata ed esclusiva

Il presente accordo ha decorrenza immediata dalla firma ed avrà validità sino alla data termine indicata per la convezione in sede di presentazione della istanza e comunque

E' vietato il rinnovo tacito o automatico.

Al termine della durata della convenzione, ferma l'autonomia negoziale degli Iscritti e dei Convenzionati, questi ultimi non potranno più vantare rapporti di convenzionamento con EPAP e non potranno utilizzare in alcun modo e per alcuna ragione riferimento alle convenzioni ormai scadute.

L'Ente è libero, a proprio insindacabile giudizio, essendo il presente accordo senza diritto alcuno di esclusiva, di stipulare convenzioni con altri Operatori economici dello stesso settore senza che nulla possa opporre il Proponente.

Art. 12 - Riservatezza

Le Parti e per esse stesse e per i propri dipendenti, collaboratori e fornitori si impegnano o mantenere la massima riservatezza sui contenuti delle informazioni delle quali venissero a conoscenza nell'esecuzione della Convenzione.

Il Proponente si obbliga espressamente a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento del presente accordo, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti della Ente anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale.

Nessuna Parte sarà responsabile della divulgazione e dell'uso di informazioni riservate che:

- a) siano o diventino pubbliche, ma non per violazione del presente accordo;
- b) la Parte ricevente abbia ottenuto in via non riservata da un terzo che le posseda legittimamente e sia legittimamente autorizzato a renderle pubbliche;
- c) la Parte ricevente conoscesse precedentemente;
- d) la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di una qualsiasi Autorità, a condizione che in tal caso la Parte che abbia ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla parte proprietaria delle suddette informazioni riservate, affinché quest'ultima possa richiedere un eventuale provvedimento a tutela dei propri interessi od altro rimedio adeguato;
- e) la parte ricevente abbia ottenuto previa autorizzazione scritta dalla Parte che le ha trasmesse.

Nessuna delle due Parti rilascerà al pubblico comunicati stampa od altri annunci relativi all'esecuzione o al contenuto del presente Protocollo senza il consenso dell'altra Parte:

Le Parti saranno in ogni caso responsabili, ciascuna per proprio conto, dei contenuti delle informazioni diffuse al pubblico sollevando e tenendo l'altra Parte indenne da ogni azione, richiesta, pretesa avanzata da terzi per il risarcimento del danno.

Art. 13 – Dati personali

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile a partire dal 25 maggio 2018 (di seguito, “il regolamento europeo sulla protezione dei dati”), nonché il D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal successivo D.Lgs. n. 101/18, ovvero ad adempiere agli ulteriori obblighi in materia di riservatezza derivanti dalle modifiche normative che interverranno nel corso del presente contratto.

Art. 14 – Controversie – Foro Competente

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il foro di Roma

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione ed applicazione degli accordi /contratti di acquisto da parte degli iscritti è competente in via esclusiva il foro della località di residenza dell'iscritto

Art. 15- Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente accordo dovranno essere effettuate sotto scambio di corrispondenza commerciale, domiciliata come segue:

per l'Ente: Ufficio Economato e Logistica – Via Vicenza 7 – 00185 ROMA all'indirizzo Pec:
epap@epap.sicrezzaposale.it;

per la Società proponente: (indicare sede legale Referente e mai/Pec):

Luogo, _____ data sottoscrizione _____

Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale _____

Luogo, _____ data sottoscrizione _____

Firma e timbro, _____

(Operatore Economico Offerente)